

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- Regolamento (CE) n. 2009/96 della Commissione, del 21 ottobre 1996, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare..... 1
- * Regolamento (CE) n. 2010/96 della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale 5
- * Regolamento (CE) n. 2011/96 della Commissione, del 21 ottobre 1996, che stabilisce il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva, per la campagna di commercializzazione 1996/97, ridotto a seguito del superamento del quantitativo massimo garantito nel corso delle campagne di commercializzazione 1994/95 e 1995/96 7
- * Regolamento (CE) n. 2012/96 della Commissione, del 21 ottobre 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di succhi e mosti d'uva a partire dalla campagna 1996/1997 8
- * Regolamento (CE) n. 2013/96 della Commissione, del 21 ottobre 1996, relativo al rilascio di titoli di importazioni di banane nel quadro del contingente tariffario per il quarto trimestre del 1996 (secondo periodo)⁽¹⁾..... 12
- Regolamento (CE) n. 2014/96 della Commissione, del 21 ottobre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 14
- * Regolamento (CE) n. 2015/96 della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1931/96 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento 16

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Commissione

96/606/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay ⁽¹⁾** 18

96/607/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Africa del Sud ⁽¹⁾** 23

96/608/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Malesia ⁽¹⁾** 32

96/609/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 14 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Costa d'Avorio ⁽¹⁾** 37

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2009/96 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 1996
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91⁽³⁾;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1996.

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 372/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** UNHCR (à l'attention de Mme Seinet), case postale 2500, CH-1211 Genève 2, dépôt [tel.: (41-22) 739 81 37, telefax: 739 85 63].
4. **Rappresentante del beneficiario:** UNHCR Nigeria, PO Box 53874, 13 Awolowo Road Ikoyi, Lagos. Tel.: (234-1) 269 27 44; telefax: 269 32 97, telex: 23310 HCRL NG.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Nigeria.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 900 o 1006 30 94 900 o 1006 30 96 900 o 1006 30 98 900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [II.A.1.f].
8. **Quantitativo globale (t):** 260.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8) (9):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [II.A.2.b) e II.A.3].
Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** vedi punto 4.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** 25. 11 — 8. 12. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** 5. 1. 1997.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 5. 11. 1996 [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 19. 11. 1996 [ore 12 (ora di Bruxelles)]
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: 9 — 22. 12. 1996
 - c) data limite per la fornitura: 19. 1. 1997.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 25. 10. 1996 fissata dal regolamento (CE) n. 1864/96 (GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 12).

LOTTO B

1. **Azione** ⁽¹⁾: n. 1121/95.
2. **Programma**: 1995.
3. **Beneficiario** ⁽²⁾: CICR, 19, avenue de la Paix, CH-1202 Genève [tel.: (41-22) 734 60 01; telex: 22269 CICR CH].
4. **Rappresentante del beneficiario**: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli Road 1, 380003 Tbilissi [tel.: (78 832) 93 55 11; telefax: (78 832) 93 55 20].
5. **Luogo o paese di destinazione**: Georgia.
6. **Prodotto da mobilitare**: farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** ⁽³⁾ ⁽⁷⁾: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)].
8. **Quantitativo globale** ^(t): 200.
9. **Numero di lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura** ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.2.a) e II.B.3].
Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.
Iscrizioni complementari: «ZCC — 0272».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli Road 1, 380003 Tbilissi.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco**: 18. 11 — 1. 12. 1996.
18. **Data limite per la fornitura**: 29. 12. 1996.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 5. 11. 1996, [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 19. 11. 1996, [ore 12 (ora di Bruxelles)]
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: 2 — 15. 12. 1996
 - c) data limite per la fornitura: 12. 1. 1997.
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 25. 10. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 1864/96 (GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 12).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (⁶) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario (lotto A: + data di scadenza);
 - lotto B: certificato di fumigazione.
- (⁸) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁹) I sacchi sono impilati, max 21. su palette di legno (pino, abete o pioppo) delle dimensioni massime di 1 200 × 1 400 mm, con le seguenti caratteristiche:
- 4 vie, non reversibili, con alette;
 - tavolato superiore costituito di 7 assi almeno (larghezza 100 mm, spessore 22 mm);
 - tavolato inferiore costituito di 3 assi (larghezza 100 mm, spessore 22 mm);
 - 3 traverse (larghezza 100 mm, spessore 22 mm);
 - 9 spessori delle dimensioni minime di 100 × 100 × 78 mm.
- Il carico di ogni paletta è avvolto in plastica retrattile dello spessore minimo di 150 micron. Il carico di ogni paletta sarà coperto di una struttura in legno per permetterne l'accatastamento. Il tutto è legato, in ogni direzione, da due fascette di nylon larghe almeno 15 mm e munite di fibbie di plastica. La protezione dei sacchi è rinforzata con cartone o legno, inserito tra i sacchi e le fascette.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2010/96 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1996

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1798/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei

limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte e il miele;

considerando che la dembrexina, il diclazuril e l'etamifillina camsilato devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 236 del 18. 9. 1996, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 viene modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
•2.65. Dombexina	Equidi	
2.66. Diclazuril	Ovini	Per bocca esclusivamente agli agnelli
2.67. Etamifillina camsilato	Tutte le specie da produzione alimentare	

REGOLAMENTO (CE) N. 2011/96 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 1996

che stabilisce il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva, per la campagna di commercializzazione 1996/97, ridotto a seguito del superamento del quantitativo massimo garantito nel corso delle campagne di commercializzazione 1994/95 e 1995/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 bis,

considerando che il regolamento (CE) n. 1583/96 del Consiglio⁽³⁾, ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento n. 136/66/CEE ha esteso il regime dei quantitativi massimi garantiti al prezzo d'intervento dell'olio d'oliva; che, per la campagna 1994/1995, per la quale il quantitativo massimo garantito è stato fissato a 1 350 000 tonnellate, la produzione stimata di olio d'oliva è stata fissata a 1 408 023 tonnellate, mentre la produzione definitiva di olio d'oliva per la stessa campagna è ammontata a 1 463 228 tonnellate; che, a norma dell'articolo 4 bis, secondo trattino occorre diminuire il prezzo d'intervento della campagna 1996/1997 in proporzione alla differenza tra il superamento del quantitativo massimo garantito determinato dalla produzione definitiva della campagna 1994/1995 rispetto alla produzione stimata;

considerando che, per la campagna 1995/1996, per la quale il quantitativo massimo garantito è stato fissato a 1 350 000 tonnellate, la produzione stimata di olio d'oliva

è stata fissata a 1 417 200 tonnellate; che, a norma dell'articolo 4 bis del regolamento n. 136/66/CEE, occorre diminuire il prezzo d'intervento per la campagna 1996/1997 in proporzione al superamento del quantitativo massimo garantito determinato dalla produzione stimata della campagna 1995/1996;

considerando che tuttavia tali riduzioni non possono essere superiori al valore limite del 3 % per campagna;

considerando che da quanto precede risulta che il prezzo d'intervento fissato per la campagna 1996/1997 dal regolamento (CE) n. 1583/96 deve essere ridotto del 3 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1996/1997 è fissato a 180,58 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 2012/96 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 1996

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario
per l'importazione di succhi e mosti d'uva a partire dalla campagna 1996/1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL, stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (¹), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che in virtù dell'accordo concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario annuale d'importazione di 14 000 t di succhi e di mosti d'uva; che occorre stabilire le relative norme d'utilizzazione;

considerando che l'importazione di succhi e di mosti d'uva a titolo del contingente tariffario beneficia dell'esenzione dal dazio specifico determinato per ettolitro, a determinate condizioni specifiche relative alla loro utilizzazione; che, in particolare, occorre garantire un accesso non discriminatorio e continuativo di tutti gli importatori della Comunità al suddetto contingente nonché l'applicazione ininterrotta dei tassi previsti per tale contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri e sino al suo esaurimento; che, allo scopo di tener conto delle reali importazioni durante gli ultimi anni e di evitare l'esaurimento precoce del contingente, occorre ripartire quest'ultimo su più periodi prevedendo per ciascuno di essi un quantitativo specifico che corrisponda ai bisogni del commercio; che a tal riguardo è adeguato gestire l'utilizzazione di tale contingente mediante un regime di titoli d'importazione atti a controllarne l'osservanza; che è necessario pertanto stabilire una procedura precisa di presentazione delle domande e di rilascio dei relativi titoli;

considerando inoltre che, passato un certo termine di riflessione, debbono essere comunicate le decisioni relative alle domande di titoli d'importazione; che questo termine deve consentire alla Commissione di esaminare i quantitativi oggetto delle domande e di prevedere eventualmente misure specifiche applicabili alle domande in questione;

considerando che occorre ancor più precisare la durata della validità dei titoli d'importazione nel quadro del regime partendo dalla data del loro reale rilascio; che, a motivo del succitato termine di riflessione, occorre effetti-

vamente derogare all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo (²), modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 257/96 (³), e basarsi sull'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (⁴), modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 2137/95 (⁵);

considerando che, per poter gestire questo regime, la Commissione deve poter disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'utilizzazione dei titoli rilasciati; che per garantire un'efficienza amministrativa occorre prevedere l'utilizzazione di un modello unico per le comunicazioni tra Stati membri e Commissione;

considerando che ai fini dell'osservanza delle disposizioni del contingente riguardanti l'utilizzazione dei succhi e dei mosti d'uva importati occorre prevedere la costituzione di una cauzione presso i servizi degli Stati membri, la quale verrà immediatamente svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali verrà apportata la prova di utilizzazione;

considerando che, conformemente all'articolo 487 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (⁶), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1676/96 (⁷), ogni Stato membro può introdurre una procedura nazionale di controllo sull'utilizzazione di questi prodotti, purché le merci non lascino il suo territorio prima di esser state destinate all'utilizzazione finale; che questo controllo deve essere realizzato conformemente alle relative disposizioni del suddetto regolamento (CEE) n. 2454/93 qualora i prodotti siano utilizzati in uno Stato membro diverso da quello d'immissione in libera pratica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(²) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 19.

(³) GU n. L 34 del 13. 2. 1996, pag. 11.

(⁴) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(⁵) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

(⁶) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(⁷) GU n. L 218 del 28. 8. 1996, pag. 1.

(¹) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto ogni anno, per un periodo che va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, un contingente tariffario d'importazione di 14 000 t di succhi e mosti d'uva dei codici NC 2009 60 11, 2009 60 19, 2009 60 51 e 2009 60 90 destinati alla fabbricazione di succhi d'uva e/o alla fabbricazione di prodotti non rientranti nel settore vitivinicolo come l'aceto, le bevande non alcoliche, le marmellate e le salse.

2. I dazi doganali applicabili nel quadro del contingente tariffario sono i dazi ad valorem indicati per ciascun codice NC nonché, per quanto riguarda i prodotti del codice NC 2009 60 11, il dazio specifico espresso in ECU/100 kg previsto nella tariffa doganale comune delle Comunità europee.

Articolo 2

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai competenti organismi degli Stati membri possono essere richiesti titoli d'importazione recanti le indicazioni di cui all'articolo 4. A partire dal periodo 1997/1998, le domande per il nuovo periodo possono essere presentate a iniziare dal 25 agosto.

2. L'intero contingente di cui all'articolo 1 è suddiviso in tre parti. Le domande di titoli d'importazione per la prima parte di 3 000 tonnellate possono essere presentate sino al 30 novembre di ogni anno. Le domande di titoli d'importazione per la seconda parte di 4 000 tonnellate possono essere presentate sino al 31 marzo di ogni anno. Le domande di titoli d'importazione per la terza parte di 7 000 tonnellate possono essere presentate a partire dal 1° aprile di ogni anno. I quantitativi della prima parte non utilizzati al 30 novembre e quelli della seconda parte non utilizzati al 31 marzo sono automaticamente trasferiti alla parte o alle parti successive.

Per la campagna 1996/1997, le domande di titoli d'importazione per la prima parte di 3 000 tonnellate possono essere presentate sino al 31 dicembre 1996.

3. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3388/81 sono d'applicazione per i titoli d'importazione di cui al presente regolamento, ad eccezione dei suoi articoli 3 e 6.

Articolo 3

1. Le domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 possono essere presentate alle autorità competenti dal mercoledì al martedì della settimana successiva.

2. I titoli sono rilasciati il lunedì successivo al martedì di cui al paragrafo 1 o il primo giorno lavorativo successivo, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.

3. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli, comunicati alla Commissione il giorno determinato a

norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, superano i quantitativi ancora disponibili sul quantitativo previsto per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione per le domande in causa e sospende la presentazione delle domande di titoli.

4. Se i quantitativi richiesti sono stati ridotti o respinti, la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3388/81 viene svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

5. Qualora sia stata fissata una percentuale unica di accettazione inferiore all'80 %, il titolo è rilasciato, in deroga al paragrafo 2, il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della percentuale nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Prima del rilascio l'operatore può:

— ritirare la propria domanda, nel qual caso la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3388/81 è immediatamente svincolata, oppure

— richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della percentuale suddetta nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. Il titolo è valido a partire dalla data del suo effettivo rilascio sino alla fine del quarto mese successivo, ma in nessun caso oltre il 31 agosto dell'anno cui si riferisce il contingente in questione.

Articolo 4

Nei titoli d'importazione rilasciati alle condizioni stabilite dal presente regolamento deve figurare, alla casella 24, una delle seguenti indicazioni:

- Exento del derecho específico por hl — Reglamento (CE) n° 2012/96
- Fritagelse for specifik told pr. hl — forordning (EF) nr. 2012/96
- Aussetzung des spezifischen Zolls je hl — Verordnung (EG) Nr. 2012/96
- Απαλλαγή από τον ειδικό δασμό ανά εκατόλιτρο — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/96
- Exempt from the specific duty per hectolitre — Regulation (EC) No 2012/96
- Exonération du droit spécifique par hl — règlement (CE) n° 2012/96
- Esonero del dazio specifico per ettolitro — Regolamento (CE) n. 2012/96
- Vrijgesteld van het specifieke recht per hl — Verordening (EG) nr. 2012/96
- Isenção do direito específico por hl — Regulamento (CE) n° 2012/96
- Vapautus paljoustullista hehtolitra — Asetus (EY) N:o 2012/96
- Befrielse från den särskilda tullen per hl — förordning (EG) nr 2012/96.

Articolo 5

Per poter beneficiare del dazio doganale applicabile nel quadro del contingente tariffario è necessario che:

- a) l'importatore si impegni per iscritto, al momento della presentazione della domanda di titolo d'importazione, a utilizzare tutta la merce importata alle condizioni previste per il contingente e specificate all'articolo 1; che a tal fine l'importatore indichi nella casella 20 del titolo d'importazione l'utilizzazione esatta del prodotto e il luogo della trasformazione; se quest'ultima avviene in uno Stato membro diverso, al momento della spedizione delle merci, viene rilasciato, nello Stato membro di partenza, un esemplare di controllo T 5, conformemente alle modalità stabilite dagli articoli da 471 e 494 del regolamento (CEE) n. 2454/93; l'utilizzazione effettiva del prodotto è indicata nella casella 104 del documento T 5 e il numero del presente regolamento nella casella 107;
- b) l'importatore costituisca, al momento dell'immissione in libera pratica e presso i competenti servizi doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, una cauzione d'importo pari al dazio specifico per il prodotto in questione che è esonerato nel quadro del contingente; la cauzione è svincolata una volta che l'operatore apporta la prova, ritenuta soddisfacente dalle competenti autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, che il prodotto è stato destinato all'utilizzazione indicata nel certificato; questa cauzione è svincolata immediatamente per i quantitativi per i quali l'operatore fornisce la prova che i prodotti sono stati utilizzati secondo quanto indicato nel titolo d'importazione e, qualora vengano utilizzati in uno Stato membro diverso da quello di immissione in libera pratica, che l'utilizzazione è quella indicata nella casella 104 del documento T 5.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1996.

— ogni mercoledì o il primo giorno lavorativo successivo:

- a) le domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 2 presentate tra il mercoledì della settimana precedente e il martedì o la mancata presentazione di domande di titoli;
- b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione il lunedì precedente;
- c) i quantitativi per i quali le domande di titoli sono state ritirate nel caso contemplato all'articolo 3, paragrafo 5 nel corso della settimana precedente;

— prima del 15 di ogni mese per il mese precedente:

- d) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, ma che non sono stati però utilizzati.

2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) occorre precisare la quantità in tonnellate per ciascun codice di prodotto, ripartita per paese d'origine.

3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese le comunicazioni negative, sono effettuate in base al modello che figura in allegato.

4. Qualora, in base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, risulti nuovamente disponibile un quantitativo sufficiente, la Commissione può decidere di riaprire la presentazione di domande di titoli d'importazione.

5. La Commissione informa almeno una volta al mese gli Stati membri sull'utilizzazione del quantitativo disponibile.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Applicazione del regolamento (CE) n. 2012/96

COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE DG VI/E/2 — Settore vitivinicolo

Domanda di titolo d'importazione

Speditore:

Data:

Periodo: dal mercoledì al martedì

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG VI/E/2 — Telefax: (322) 295 92 52

— Parte A: Comunicazione settimanale [quantitativi richiesti, articolo 6, paragrafo 1, lettera a)]

Codice prodotto	Quantitativo	Codice paese di origine

— Parte B: Comunicazione settimanale [quantitativi per i titoli rilasciati, articolo 6, paragrafo 1, lettera b)]

Codice prodotto	Quantitativo	Codice paese di origine

— Parte C: Comunicazione settimanale [quantitativi ritirati, articolo 6, paragrafo 1, lettera c)]

Codice prodotto	Quantitativo	Codice paese di origine

— Parte D: Comunicazione mensile [quantitativi non utilizzati, articolo 6, paragrafo 1, lettera d)]

Codice prodotto	Quantitativo	Codice paese di origine

REGOLAMENTO (CE) N. 2013/96 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1996

relativo al rilascio di titoli di importazioni di banane nel quadro del contingente tariffario per il quarto trimestre del 1996 (secondo periodo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1834/96 della Commissione, del 23 settembre 1996, relativo al rilascio dei titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il quarto trimestre del 1996⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1834/96 fissa, per il quarto trimestre del 1996, le quantità disponibili per il secondo periodo di presentazione di domande previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 478/95; che tale regolamento dispone altresì che per le quantità eventualmente disponibili al termine di questo secondo periodo per le importazioni di banane originarie della Costa Rica e della Colombia, per le categorie A e C, possono essere rilasciati titoli di importazione agli operatori della categoria B che abbiano presentato una domanda nel termine ivi fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, se per un dato trimestre ed una data origine, ossia a seconda dei casi, un paese od un gruppo di paesi citati all'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95; le quantità oggetto di domande di titoli di importazione per una categoria di operatori superano le quantità disponibili, viene applicata una percentuale di riduzione a ciascuna delle domande che reca tale origine;

considerando che, per quanto riguarda la Colombia, è opportuno applicare il disposto sopra citato dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1834/96 e fissare le quantità per le quali possono essere rilasciati i titoli agli operatori della categoria B;

considerando che, in base alle domande presentate nel corso del secondo periodo, è necessario stabilire senza indugio le quantità per le quali possono essere rilasciati titoli per le rispettive origini;

considerando che è necessario che il presente regolamento si applichi immediatamente, in modo da permettere il rilascio quanto più rapido possibile dei titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In ordine alle nuove domande di titolo, presentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 478/95 e alle domande presentate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1834/96, nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane per il quarto trimestre del 1996, secondo periodo, i titoli di importazione sono rilasciati:

1) per la quantità indicata nella domanda di titolo:

- a) previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,9714, per l'origine «Colombia», per le domande di titolo della categoria B, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- b) previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,9780, per l'origine «Camerun», per le domande presentate da tutte le categorie di operatori, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- c) previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,2950, per l'origine «Costa d'Avorio», per le domande presentate da tutte le categorie di operatori, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;

2) per la quantità indicata nella domanda di titolo, per le origini diverse da quelle indicate al punto 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

⁽⁷⁾ GU n. L 243 del 24. 9. 1996, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2014/96 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 33,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 ottobre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 40	204	58,7
	999	58,7
ex 0707 00 30	052	82,2
	999	82,2
0805 30 30	052	65,8
	388	67,8
	512	53,8
	524	72,1
	528	59,6
	600	59,8
	999	63,2
0806 10 40	052	96,7
	400	208,5
	999	152,6
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052	60,6
	060	57,6
	064	43,7
	400	78,0
	404	73,6
	804	94,2
	999	67,9
0808 20 57	052	74,3
	064	77,4
	999	75,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2015/96 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 1931/96 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 6b e 25,

considerando che il regolamento (CE) n. 1997/96 ha istituito un regime d'intervento speciale per talune carni fresche o refrigerate provenienti da bovini maschi magri originari della Comunità, secondo il ritmo di gara previsto dal regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1931/96⁽⁴⁾; che tale regime sarà applicabile a partire dalla seconda gara del mese di ottobre fino all'ultima gara del mese di dicembre 1996; che, data la situazione del mercato, è necessario avviare tale regime speciale e adottare le necessarie modalità di applicazione;

considerando che occorre escludere dal regime speciale gli animali appartenenti a razze ad orientamento esclusivamente lattiero, la cui macellazione è precoce e non contribuisce pertanto a ridurre la produzione; che, inoltre, per evitare che siano conferiti all'intervento animali giunti ad ingrasso quasi ultimato, è necessario limitare il peso delle carcasse che possono beneficiare di tale regime;

considerando che, per garantire il conseguimento degli obiettivi per i quali il regime speciale è stato istituito, è opportuno ammettere i capi di età pari o superiore a 10 mesi in funzione delle caratteristiche specifiche dei bovini maschi, a seconda che essi siano castrati o meno; che, tuttavia, per evitare che siano acquistate carcasse o mezzene di animali che hanno costituito oggetto di una domanda di premio speciale, il che significherebbe concedere un doppio sostegno, è opportuno istituire un meccanismo correttivo; che a tal fine è appropriato prevedere che incomba agli aggiudicatari l'onere della prova della non riscossione del suddetto incentivo;

considerando che, per le altre modalità di applicazione del regime speciale, è opportuno attenersi a quelle del vecchio regime speciale d'intervento per le carcasse leggere istituito dall'ex articolo 6a del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1931/96 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. a) È aperto l'intervento, ai sensi dell'articolo 6b del regolamento (CEE) n. 805/68, per carcasse o mezzene provenienti da animali di meno di 12 mesi di età, per la categoria A, e di meno di 14 mesi per la categoria C, appartenenti a razze diverse da quelle figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3886/92, con un peso carcassa compreso tra 140 e 200 kg, conformemente alle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2456/93 per gli acquisti ai sensi dell'articolo 6a del regolamento (CEE) n. 805/68, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1997/96.

Qualora le carcasse o mezzene conferite all'intervento provengano da animali di età pari o superiore a 10 mesi, il prezzo di acquisto da versare agli aggiudicatari è ridotto di 54,4 ECU per mezzena consegnata. Tuttavia, qualora sia fornita la prova che il capo consegnato non ha costituito oggetto di una domanda di premio speciale, la suddetta riduzione non si applica.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1997/96, gli Stati membri informano la Commissione delle modalità di controllo adottate, in particolare del tipo di prova che essi accettano a questo scopo.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 19. 10. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 35.

- b) Non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3, lettera b).
- c) In deroga all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93, la forcella di peso prevista al secondo comma della stessa disposizione varia tra 140 e 200 kg.;
- 2) all'articolo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
- L'articolo 1 si applica alle gare aperte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996, eccettuato il para-

grafo 2 che si applica alle gare aperte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996, soltanto a partire dalla seconda gara di ottobre.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1996

che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/606/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE⁽²⁾ in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Uruguay per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le prescrizioni della legislazione dell'Uruguay in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca — Instituto Nacional de Pesca (INAPE)» autorità competente in Uruguay, è in grado di vigilare con efficacia sull'osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo

indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione dell'«INAPE» alla Commissione; che l'«INAPE» è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che l'«INAPE» ha dato formalmente assicurazioni riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca — Instituto Nacional de Pesca (INAPE)» è l'autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Uruguay devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio, secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «Uruguay» e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca — Instituto Nacional de pesca (INAPE)», nonché il timbro ufficiale del medesimo istituto, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° dicembre 1996.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento:

Paese speditore: URUGUAY

Autorità competente: «MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA — INSTITUTO NACIONAL DE PESCA (INAPE)»

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto: — della pesca o dell'acquacoltura (1)

— specie (nome scientifico):

— stato e tipo di trattamento (2):

Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) dall'«INAPE» per l'esportazione verso la CE:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura (1) sono spediti

da:

(Luogo di spedizione)

a:

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

.....

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

ALLEGATO B

1. Elenco degli stabilimenti

Numero di riconoscimento	Stabilimenti	Località	Autorizzazione provvisoria fino al
C-02	INDUSTRIAL SERRANA SA	SOLÍS MATAOJO	31.3.1997
C-04	FRIPUR SA	MONTEVIDEO	31.3.1997
C-12	COMPANÍA COMERCIAL GRECO-URUGUAYA	LA PALOMA	31.3.1997
C-22	PESCAMAR SA	MONTEVIDEO	31.3.1997
C-26	CLAIN SA	MONTEVIDEO	31.3.1997

2. Elenco delle navi officina

Numero di riconoscimento	Nome	Nome dell'armatore	Autorizzazione provvisoria fino al
CA-22	RIO SOLÍS	BELNOVA SA	31.3.1997

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1996

che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Africa del Sud

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/607/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE⁽²⁾ in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Africa del Sud per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le prescrizioni della legislazione dell'Africa del Sud in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il «South African Bureau of Standards (SABS)» autorità competente in Africa del Sud, è in grado di vigilare con efficacia sull'osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del SABS alla Commissione; che il SABS è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il SABS ha dato formali assicurazioni riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al

rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «South African Bureau of Standards (SABS)» è l'autorità competente in Africa del Sud per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Africa del Sud devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio, secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, o di pescherecci congelatori riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «Africa del Sud» e il numero di riconoscimento dello stabilimento, nave officina, o del peschereccio congelatore di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del «South African Bureau of Standards (SABS)», nonché il timbro ufficiale del medesimo istituto, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° novembre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Africa del Sud e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento:

Paese speditore: AFRICA DEL SUD

Autorità competente: «SOUTH AFRICAN BUREAU OF STANDARDS (SABS)»

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto: — della pesca o dell'acquacoltura (1)
— specie (nome scientifico):
— stato e tipo di trattamento (2):
Numero di codice (eventuale):
Tipo d'imballaggio:
Numero di colli:
Peso netto:
Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i), della (delle) nave(i) officina, o del (dei) pechereccio(i) riconosciuto(i) dal «SABS» per l'esportazione verso la CE:
.....
.....
.....
.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura (1) sono spediti
da:
(Luogo di spedizione)
a:
(Paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto:
Nome e indirizzo dello speditore:
.....
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:
.....

(1) Depennare la menzione inutile.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.


IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:

1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;

il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE.

Fatto a il
(Luogo) (Data)



.....
(Firma dell'ispettore ufficiale) (!)

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (!)

(!) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

ALLEGATO B

1. Elenco degli stabilimenti

Numero di riconoscimento	Stabilimenti	Indirizzo	Concesso fino al
A	SOUTHERN SEA FISHING	SALDANHA	28.2.1997
CO	BLUE CONTINENT COLD STORAGE	CAPE TOWN	28.2.1997
C1	KAYTRAD COMMODITIES	HOUT BAY	—
C2	DUNCAN DOCK COLD STORAGE	CAPE TOWN	28.2.1997
C4	INDEPENDENT FISHERMAN'S CO-OP	HOUT BAY	—
C5	AVANTE FISHING ENT cc	PORT ELIZABETH	—
C6	Y & L FISHING ENTERPRISES (PTY) LTD	CAPE TOWN	28.2.1997
C7	IRVIN & JOHNSON LTD	PORT ELIZABETH	—
C8	VIKING FISHING COMPANY	CAPE TOWN	—
C9	TABLE BAY COLD STORAGE	CAPE TOWN	—
DA	SIYALOKA (PTY) LTD	PORT ELIZABETH	—
DB	BCP SEA FROZEN COLD STORE	PORT ELIZABETH	—
DE	SANDY POINT FISHING (PTY) LTD	ST. HELENA BAY	28.2.1997
DG	KWAZULU PROCESSORS	MTUNZINI	28.2.1997
DK	CROSSBERTH COLD STORAGE	CAPE TOWN	—
DO	PREMIER FISHING	CAPE TOWN	—
D3	IRVIN & JOHNSON FISH PRODUCTS LTD	CAPE TOWN	—
D8	S. A. SEA PRODUCTS	HOUT BAY	—
EO	KWIK FREEZE FISHERIES	HUMANSDORP	—
E2	SEAGOODS (PTY) LTD	CAPE TOWN	—
E5	ATLANTIC FISHING ENTERPRISES	HUMANSDORP	—
E7	D CHRISTY & SONS	HUMANSDORP	—
E8	CALAMARI DISTRIBUTORS	HUMANSDORP	—
F3	EYETHU FISHING (PTY) LTD	PORT ELIZABETH	—
F4	ROBBERG SEAFOODS	PLETTENBERG BAY	—
F5	TALHADO FISHING	HUMANSDORP	—
GO	SEA HARVEST CORPORATION	SALDANHA	—
G2	AJF EIGELAAR & SONS	VELDDRIF	—
G3	MÖRESON VISSERYE	VELDDRIF	—
G4	ORANJE VIS	ST. HELENA BAY	28.2.1997
G7	JOHN OVENSTONE LTD	PORT NOLLOTH	—
H2	WEIMAR FISHING	HOUT BAY	—
H3	HOUT BAY FISHING INDUSTRIES	CAPE TOWN	—
J2	B MOSTERT & SEUNS	ST. HELENA BAY	—
J4	MARINE PRODUCTS	CAPE TOWN	—
J9	LAMBERTSBAAI KREEFPRODUKTE	ST. HELENA BAY	28.2.1997
25	CAPE REEF PRODUCTS	JACOBS BAY	—
31	S. A. SEA PRODUCTS LTD	HOUT BAY	—
41	PREMIER FISHING (ATLANTIC FISHING)	CAPE TOWN	—
42	LAMBERTSBAAI KREEFPRODUKTE	ST. HELENA BAY	28.2.1997
43	WEIMAR FISHING cc	HOUT BAY	—
61	HOUT BAY FISHING cc	CAPE TOWN	—
92	LIVE FISH TANKS	PORT ELIZABETH	—

2. Elenco delle navi officina

Numero di riconoscimento	Nome	Nome dell'armatore	
RF	SISTRO	SISTRO FISHING CO	CAPE TOWN
S2	OCEAN VICTORY II	VICTORY FISHING CO	SALDANHA
S3	OCEAN VICTORY III	VICTORY FISHING CO	SALDANHA
S5	EUGEN MARINE	MARINE PRODUCTS	CAPE TOWN
SD	LOBELIA	IRVIN & JOHSON TRAWLING	CAPE TOWN
SP	STEVIA	IRVIN & JOHSON TRAWLING	CAPE TOWN
SS	STORESSE	NEPTUNE TRAWLING LTD	CAPE TOWN
ST	SACIP	NEPTUNE TRAWLING LTD	CAPE TOWN
SV	IRIS	IRVIN & JOHSON TRAWLING	CAPE TOWN
SW	IXIA	IRVIN & JOHSON TRAWLING	CAPE TOWN
SX	ROXANA BANK	NEPTUNE TRAWLING LTD	CAPE TOWN
SZ	ROSALIND BANK	NEPTUNE TRAWLING LTD	CAPE TOWN
T2	PRINS WILLEM	SOUTH SEAS TRAWLING	DURBAN
T4	DONNA MARIA	LUSI-AFRICA	DURBAN
T5	MARIE CLAIRE	FERNPAR FISHING	CAPE TOWN
Y1	BEATRICE MARINE	MARINE PRODUCTS	CAPE TOWN

3. Elenco dei pescherecci congelatori

Numero di riconoscimento	Nome	Nome dell'armatore		Concesso fino al
P1	JAMIE JAY	J. D. TUCKER	PORT ELIZABETH	—
P2	SILVER REAPER	TALHADO FISHING ENT.	HUMANSDORP	—
P4	MOBY DICK	MOBY DICK FISHING ENT. cc	ST. FRANCIS BAY	—
P5	VUKANI	VUKANI FISHERIES LTD	HUMANSDORP	—
P7	QUEENCAT	AVANTE FISHING ENT. cc	JEFFREYS BAY	—
P9	LA LANDII	LALANDII FISHERIES cc	HUMANSDORP	—
PA	ZINGELA	GOLSTONE COMMERCIAL FISHING	JEFFREYS BAY	—
PB	KUNENE	KRAANVOËL BELEGGINGS cc	PORT ELIZABETH	—
PC	ENDEAVOUR	ENDEAVOUR FISHING (PTY) LTD	STRUISBAAI	—
PD	MIA BARKA	DODEKA	HUMANSDORP	—
PE	ILSE	LOLIGO FISHING ENT	HUMANSDORP	—
PF	CAPE NATAL	VAN NIEKERK FISHERIES cc	PORT ELIZABETH	—
PG	KENDAL	R. T. HOOKE FISHING	ST. FRANCIS BAY	—
PH	VUKANI II	VUKANI FISHERIES LTD	HUMANSDORP	—
PJ	GALAXY	SAGITTARIUS FISHING cc	JEFFREYS BAY	—
PK	SEAQUEST	SEAQUEST	JEFFREYS BAY	—
PM	SOUTHERN STAR	ATLANTIC FISHING ENT.	HUMANSDORP	—
PN	WESTERN STAR	DMA FISHING ENTERPRISES	HUMANSDORP	—
PP	DOROTHY ANNE	CHRISTINA FISHING (PTY)	ST. FRANCIS BAY	—
PR	SNOW GOOSE	CALTRADE cc	CAPE TOWN	—
PS	ICHABO	D. J. SMITH	CAPE TOWN	—
PT	THE DON	DMA FISHING (PTY) LTD	HUMANSDORP	—
PU	RUPESTRIS	RUPESTRIS INVESTMENTS cc	PORT ALFRED	—
PW	SOLITAIRE	STAR FISH TRUST	PENNINGTON	—
PX	PELIKAN	PELIKAN FISHERIES cc	HUMANSDORP	—
PY	KARLEN	M. K. H. SPANGENBERG	HUMANSDORP	—

Numero di riconoscimento	Nome	Nome dell'armatore		Concesso fino al
PZ	LE MARSH	S. ALCOCK	PORT ELIZABETH	—
RO	SOUTHERN RAIDER	ARLANTIC FISHING	CAPE TOWN	—
R2	BOGENFELS	MARGUERITE FISHING	CAPE TOWN	—
R4	SOUTHERN VICTOR	ATLANTIC FISHING	CAPE TOWN	—
R5	SOUTHERN WARRIOR	ATLANTIC FISHING	CAPE TOWN	—
R6	MARIE SERENITATIS	HOUT BAY FISHING	CAPE TOWN	—
R7	CAPE FLOWER	HOUT BAY FISHING	CAPE TOWN	—
R8	EALGE STAR	HOUT BAY FISHING	CAPE TOWN	—
R9	PORTIA I	HOUT BAY FISHING	CAPE TOWN	—
RA	ANTARES	PETER PLATT ENTERPRISES	ST. FRANCIS BAY	—
RB	ELRITA	ELRITA TRUST	ST. FRANCIS BAY	—
RC	STRIKER	VIKING FISHING	CAPE TOWN	—
RD	LUCKY LUKE	P. KUHN	HANKEY	—
RE	GENTLE HOOKER II	GENTLE HOOKER FISHING TRUST	JEFFREY'S BAY	—
RG	GAVIN	PLATT FISHERIES cc	PORT ELIZABETH	—
RJ	SOUTH WEST FLAMINGO	A. K. CRAIG	HOUT BAY	—
RK	OOSTERLAND I	LOLIGO FISHING ENT. cc	HUMANSDORP	—
RL	SHEHASTA	SHEHASTA TRUST	JEFFREY'S BAY	—
RM	THUNDERCAT	MIKE GRADWELL FISHING	HUMANSDORP	—
RN	ESTRELA DOMAR	VAN NIEKERK FISHERIES cc	PORT ELIZABETH	—
RQ	PUMULA	GRADWELL FISHERIES cc	JEFFREY'S BAY	—
RR	TERN	TERN FISHING TRUST	PORT ELIZABETH	—
RS	CRAIG	C & K FISHING cc	CAPE TOWN	—
RT	SANTA ANA	IRVIN & JOHNSON LTD	PORT ELIZABETH	—
RU	CAPE RECIFE	TALHADO FISHING ENT.	HUMANSDORP	—
RV	THANE	TAMARIN FISHING	HOUT BAY	—
RW	ERIC W	VISKO SEEPRODUKTE	ST. HELENA BAY	—
RX	OOSTERLAND III	LOLIGO FISHING ENT. cc	HUMANSDORP	—
RY	EQUINOX	MAST FISHING cc	HOUT BAY	—
RZ	SAMANTHA	T. T. M. FISHING	ST. FRANCIS BAY	—
S4	BARCELONA	ST. FRANCIS SEA PRODUCTS cc	ST. FRANCIS BAY	—
S6	MARIA MARINE	MARINE PRODUCTS	CAPE TOWN	—
S8	SOUTHERN SAINT	ATLANTIC FISHING	CAPE TOWN	—
S9	SOUTHERN PATRIOT	ATLANTIC FISHING	CAPE TOWN	—
T9	SEA PACKER	LUSITANIA FISHING	PORT ELIZABETH	—
TA	ST. FRANCIS	R. J. WELSH	PORT ELIZABETH	—
TB	KLAAS	KLAAS FISHERIES cc	JEFFREYS BAY	—
TC	ULANDA	LANGUSTA FISHING cc	PORT ELIZABETH	—
TD	KING FISHER	L. S. FISHERIES	HOUT BAY	—
TE	SHARON DAWN	SHAROLIN DAWN FISHING	CAPE TOWN	—
TF	NICOLETTE	BROSS INVESTMENTS cc	CAPE TOWN	—
TG	KARIBA	SILVER FISHING ENT. cc	CAPE TOWN	—
TH	THABANCHU	THABANCHU FISHING cc	HOUT BAY	—
TJ	ALASKA	ALASKA FISHING cc	CAPE TOWN	—
TK	SOUTHERN TIGER	SOUTHERN TIGER FISHING	CAPE TOWN	—
TL	KENTUCKY	KENTUCKY FISHING cc	CAPE TOWN	—
TM	SHELLFISH	D. C. SMITH	PORT ELIZABETH	—
TN	HIGHLAND QUEEN	B. J. WRANKMORE	HOUT BAY	—
TP	SWORDFISH	SWORDFISH TRUST	PORT ELIZABETH	—

Numero di riconoscimento	Nome	Nome dell'armatore		Concesso fino al
TR	PHANTOM	LUDERITZ BAY TRAWLING (S. A.)	CAPE TOWN	—
TS	ANDRE C	A. INGS	PORT ELIZABETH	—
TT	ANNARIEKE	ALUSHIP (PTY) LTD	CAPE TOWN	—
TW	CAYLASH	CAYLASH FISHING TRUST	PORT ELIZABETH	—
TX	F. C. TEN	FISHING COMPUTER (PTY) LTD	JEFFREYS BAY	28.2.1997
TY	SANTA JOANNA	IRVIN & JOHNSON LTD	PORT ELIZABETH	28.2.1997
TZ	ARANDA	STRIKER FISHING cc	KNYSNA	28.2.1997
U0	MICHELLE MARIA	MICHELLE MARIA EXPORTERS	HUMANSDORP	—
U1	LANGUSTA	J & J SEA FREEZE TRUST	HUMANSDORP	—
U2	KINGCAT	AVANTE FISHING ENT cc	JEFFREYS BAY	—
U3	DASSENBERG	D. C. SMITH	CAPE TOWN	—
U4	WILDEGANS	TALBERIC FISHING ENT cc	PORT ELIZABETH	—
U5	DODEKA	R. T. HOOKE FISHING	ST. FRANCIS BAY	—
U6	SAGITTARIUS	SAGITTARIUS FISHING cc	JEFFREYS BAY	—
U7	GIRL DIANA	CALAMARI FISHING (PTY) LTD	HUMANSDORP	—
U8	HANGBERG	CALAMARI FISHING (PTY) LTD	HUMANSDORP	—
U9	REPULSE	CALAMARI FISHING (PTY) LTD	HUMANSDORP	—
UA	ANGELEE	I. MARAIS	HUMANSDORP	28.2.1997
UB	DERMAR	PETER PLATT ENT.	ST. FRANCIS BAY	28.2.1997
UC	GEN. DAN PIENAAR	TALBERIC FISHING ENT.	PORT ELIZABETH	28.2.1997
UD	GENTLE HOOKER I	GENTLE HOOKER FISHING TRUST	JEFFREYS BAY	28.2.1997
UE	SILVER TAURUS	TALHADO FISHING ENT.	HUMANSDORP	28.2.1997
UF	LOUISA MARIA	MONODON FISHING cc	HUMANSDORP	28.2.1997
UG	BANDIDO	PRIMA SEA FISHERIES	HUMANSDORP	28.2.1997
UH	RUACANA	LOLOGO FISHING ENT.	HUMANSDORP	28.2.1997
UJ	SOUTHERN FIGHTER	ATLANTIC FISHING ENT.	HUMANSDORP	—
UK	TRIAD	PAARMAN FISHERIES cc	PORT ELIZABETH	28.2.1997
UL	AGTEROS	M. LEWIS	JEFFREYS BAY	28.2.1997
UM	OCEAN RECOVERY	CHOKKA BLOK cc	JEFFREYS BAY	28.2.1997
UN	SIROCCO	FAIRWINDS FISHING (PTY) LTD	HUMANSDORP	28.2.1997
UR	ATERIX	MARINE DREAM TRUST	PORT ELIZABETH	28.2.1997
US	SEA PRIDE II	PIMENTA FISHING	CAPE TOWN	28.2.1997
2R	MONIE MARINE	VIKING FISHING (PTY) LTD	CAPE TOWN	—
3R	VERA MARINE	VIKING FISHING (PTY) LTD	CAPE TOWN	—
V1	BENGUELLA VIKING	VIKING FISHING (PTY) LTD	CAPE TOWN	—
V2	LUCERNE	VIKING FISHING (PTY) LTD	CAPE TOWN	—
V3	LEE ANNE	VIKING FISHING (PTY) LTD	CAPE TOWN	—
V4	LINCOLN	VIKING FISHING (PTY) LTD	CAPE TOWN	—
V5	LEPANTO	VIKING FISHING (PTY) LTD	CAPE TOWN	—
V6	ARMANA	VIKING FISHING (PTY) LTD	CAPE TOWN	—
2S	CAROLINE	VIKING FISHING (PTY) LTD	CAPE TOWN	—
V8	TRISTAR	TRISTAR FISHING	HOUT BAY	—
V9	CONQUISTADOR	DE CASTRO FISHERIES cc	HOUT BAY	—
WO	ELLIS S	NATALIA FISHING	CAPE TOWN	—
W1	JOLLY FISHER	CHRISTINA FISHING (PTY) LTD	ST. FRANCIS BAY	—
W2	SAXON	SAXON FISHING	BREDASDORP	—
W5	SHARON	PENINSULA FISHERIES cc	HOUT BAY	—
W6	MANICWA	H. L. C. GRIFFITHS	HOUT BAY	—

Numero di riconoscimento	Nome	Nome dell'armatore		Concesso fino al
W7	PEREGRINE	PEREGRINE TRUST	HUMANSDORP	—
W8	PIETRO LEANJA	TRAUTMAN FISHING ENT.	HOUT BAY	—
W9	RAKA	FISHING COMPUTER (PTY) LTD	JEFFREYS BAY	—
X0	ADAMANT	SOUTH EAST ATLANTIC SEA PRODUCTS	PORT ELIZABETH	—
X1	DEREK	R. C. L. FISHING (PTY) LTD	ST. FRANCIS BAY	—
X2	PERLU DU ATLANTIC	WEIMAR FISHING cc	HOUT BAY	—
X3	JAN VAN RIEBEECK	R. G. S. FISHING	HOUT BAY	—
X5	RAPTOR	ZINGARA TRUST	JEFFREYS BAY	—
X6	MONTY	S. ALCOCK	PORT ELIZABETH	—
X7	ETOSHA	KRAANVOËL BELEGGINGS cc	PORT ELIZABETH	—
X8	SANTA MARIA	IRVIN & JOHNSON LTD	PORT ELIZABETH	—
X9	SANTA LARA	IRVIN & JOHNSON LTD	PORT ELIZABETH	—
Y0	SHERENE	THE PISCISAN TRUST	PORT ELIZABETH	—
Y2	ORION	C & M FISHING	HOUT BAY	—
Y3	LEINSAAT	ALRIC FISHING cc	CAPE TOWN	—
Y4	RIETGANS	RIETGANS FISHERIES	HOUT BAY	—
Y5	ELBE	E. W. SMITH	CAPE TOWN	—
Y6	CONQUEST	CLARK CRAFT	HOUT BAY	—
Y7	MIDHAVID	EYETHU FISHING	PORT ELIZABETH	—
Y8	BRIGITTE	BRIGITTE TRUST	HUMANSDORP	—
Z2	EXCELSIOR	TALBERIC FISHING ENT cc	PORT ELIZABETH	—
Z3	GEORGE LOUW	PENINSULA FISHERIES cc	HOUT BAY	—
Z4	KONINGSBERG	SQUIDDER FISHING cc	PORT ELIZABETH	—
Z5	ELIZE	STERLING FISHERIES	DURBAN	—
Z8	STERLING SUN	STERLING FISHERIES	DURBAN	—
Z9	STERLING STAR	STERLING FISHERIES	DURBAN	—

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1996

che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Malesia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/608/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE ⁽²⁾ in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Malesia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le prescrizioni della legislazione della Malesia in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il «Ministry of Health — Food Quality Control Division» autorità competente in Malesia, è in grado di vigilare con efficacia sull'osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del «Ministry of Health — Food Quality Control Division» alla Commissione; che il «Ministry of Health — Food Quality Control Division» è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il «Ministry of Health — Food Quality Control Division» ha dato formali assicurazioni riguardo

all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Ministry of Health — Food Quality Control Division» è l'autorità competente in Malesia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Malesia devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio, secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «Malesia» e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del «Ministry of Health — Food Quality Control Division», nonché il timbro ufficiale del medesimo istituto, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° novembre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Malesia e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento:

Paese speditore: MALESIA

Autorità competente: «MINISTRY OF HEALTH — FOOD QUALITY CONTROL DIVISION»

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto: — della pesca o dell'acquacoltura (1)

— specie (nome scientifico):

— stato e tipo di trattamento (2):

Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) dal «Ministry of health — Food quality control division» per l'esportazione verso la CE:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura (1) sono spediti

da:

(Luogo di spedizione)

a:

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

.....

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.


IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:

1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;

il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE.

Fatto a il
(Luogo) (Data)



.....
(Firma dell'ispettore ufficiale) (!)

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (!)

(!) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Numero di riconoscimento	Stabilimenti	Indirizzo
2	HAI LENG ENTERPRISE SDN. BHD.	SANDAKAN, SABAH
3	NORTH BORNEO FISHING SDN. BHD.	SANDAKAN, SABAH
4	TUNG HAI FISHING SDN. BHD.	SANDAKAN, SABAH
5	BUTTERWORTH ICE WORKS SDN. BHD./ GOLDEN FRESH SDN. BHD.	PULAU PINANG
7	OCEAN PAC SDN. BHD.	TANJONG PIANDANG, PERAK
8	BARKATH MARINE PRODUCTS SDN. BHD./ SEA STAR FROZEN FOODS (1987) SDN. BHD.	PULAU PINANG
9	SEAPACK FOOD SDN. BHD.	PULAU PINANG
10	TROPICAL CANNING CORPORATION SDN. BHD.	BUKIT MERTAJAM
11	JBEENHUAT FOODSTUFFS INDUSTRIES SDN. BHD.	PULAU PINANG
12	SEA MASTER TRADING CO. SDN. BHD.	BUTTERWORTH, PENANG
13	N. T. HUAT KEE FISHERIES SDN. BHD.	PULAU PINANG
15	REX CANNING Co. SDN. BHD.	PULAU PINANG
16	SIN WAN FATT MARINE PRODUCTS SDN. BHD./ COASTAL ISLAND MARINE PRODUCTS SDN. BHD.	KUALA KURAU, PERAK
17	EASTERN GLOBAL (M) SDN. BHD.	PARIT BUNTAR, PERAK
18	PANDA FOODS (M) SDN. BHD.	PARIT BUNTAR, PERAK
19	GOLDEN FRONTIER FOOD INDUSTRY SDN. BHD.	BAGAN SERAI, PERAK
21	KIN EASTERN FROZEN FOOD SDN. BHD.	SARIKEI, SARAWAK
22	STRAITS SEA FOOD TRADING COMPANY	SARIKEI, SARAWAK
23	MULTI-OCEAN SEAFOOD SDN. BHD.	SARIKEI, SARAWAK
24	KUOK SUI SEA PRODUCTS SDN. BHD.	SIBU, SARAWAK
25	SEA HORSE FROZEN FOOD (M) SDN. BHD.	TAIPING, PERAK
26	PRO-VEST SDN. BHD.	BAGAN SERAI, PERAK
27	MAFIPRO SDN. BHD.	TAIPING, PERAK
28	SYARIKAT HENG LEE FISHING (S) SDN. BHD.	SANDAKAN, SABAH
29	SABAH FISH MARKETING SDN. BHD.	TAWAU, SABAH
30	HONG SAN FROZEN FOODS SDN. BHD.	BUTTERWORTH, PENANG
31	SEA HORSE CORPORATION SDN. BHD.	KUCHING, SARAWAK
32	SEA GULL FROZEN FOODSTUFFS SDN. BHD.	BUTTERWORTH, PENANG
33	UNISTATE SEAFOOD (SABATH) SDN. BHD.	TAWAU, SABAH
34	SIBU HAI SAN SDN. BHD.	SIBU, SARAWAK
35	SABAH SEA PRODUCE SDN. BHD.	SANDAKAN, SABAH
36	OCEAN GARDEN SEA FOOD PRODUCTS SDN. BHD.	PEDONG, SELANGOR
37	TING SENG BROTHERS TRADING	PANTAI REMIS, PERAK

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1996

che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Costa d'Avorio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/609/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE⁽²⁾ in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Costa d'Avorio per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le prescrizioni della legislazione della Costa d'Avorio in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il «Ministère de l'Agriculture et des Ressources animales — Direction Générale des Ressources animales (MARA-DGRA)» autorità competente in Costa d'Avorio, è in grado di vigilare con efficacia sull'osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del MARA-DGRA alla Commissione; che il MARA-DGRA è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il MARA-DGRA ha dato formali assicurazioni riguardo all'osservanza delle disposizioni del capi-

tolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Ministère de l'Agriculture et des ressources animales — Direction générale des ressources animales (MARA-DGRA)» è l'autorità competente in Costa d'Avorio per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Costa d'Avorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio, secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «Costa d'Avorio» e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del «Ministère de l'Agriculture et des ressources animales — Direction générale des ressources animales (MARA-DGRA)», nonché il timbro ufficiale del medesimo istituto, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Costa d'Avorio e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento:.....

Paese speditore: COSTA D'AVORIO

Autorità competente: «MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES — DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES ANIMALES (MARA-DGRA)»

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto: — della pesca o dell'acquacoltura (1)
— specie (nome scientifico):
— stato e tipo di trattamento (2):
Numero di codice (eventuale):.....
Tipo d'imballaggio:
Numero di colli:
Peso netto:
Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) dal «MARA-DGRA» per l'esportazione verso la CE:
.....
.....
.....
.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura (1) sono spediti
da:
(Luogo di spedizione)
a:
(Paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto:
Nome e indirizzo dello speditore:
.....
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:
.....

(1) Depennare la menzione inutile.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:


1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;

il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE.

Fatto a, il

(Luogo)

(Data)



.....
(Firma dell'ispettore ufficiale) (*)

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (*)

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Numero di riconoscimento	Stabilimenti	Indirizzo	Autorizzati fino al:
100 PP	SOCIÉTÉ DES CONSERVES DE CÔTE D'IVOIRE (SCODI)	ABIDJAN 01	31.12.1997
101 PP	SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE THONS TROPICAUX (SI3T)	ABIDJAN 01	31.12.1997
102 PP	SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE FROID (SIFROID)	ABIDJAN 01	31.12.1997
110 PP	PÊCHE ET FROID CÔTE D'IVOIRE (PFCI)	ABIDJAN 01	31.12.1997
120 PP	CONSERVES INTERNATIONALES DE CÔTE D'IVOIRE (CIDCI)	ABIDJAN 15	31.12.1997
140 PP	PECHAZUR S. A.	ABIDJAN 01	31.12.1997
150 PP	SOCIÉTÉ DE PÊCHE ABIDJANAISE (SOPA)	ABIDJAN 04	31.12.1997
260 PP	CRUSTACÉS ET POISSONS DE CÔTE D'IVOIRE (CPCI)	ABIDJAN 07	31.12.1997
300 PP	GOMON EXOTIQUE	ABIDJAN 01	31.12.1997
380 PP	IVOIRE CRUSTACÉS (IVOCRUS)	ABIDJAN 07	31.12.1997
390 PP	BERTRAND PRODUITS EXPORT (B. P. E.)	ABIDJAN 08	31.12.1997